



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **941** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno **2015**,

vertente tra:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. Andrea SORGENTONE (C.F. SRGNDR70A24C632F), elettivamente domiciliata in Cagliari, via XX Settembre n. 25, presso lo studio del difensore;

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Nuoro, via [REDACTED], presso lo studio del difensore;

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in Nuoro, via [REDACTED], presso lo studio del difensore;



██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.

██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliato in Nuoro,

██████████ presso lo studio del difensore;

attori-opponenti

contro

██████████ (C.F.

██████████), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.

██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliata in Olbia,

via ██████████ presso lo studio del difensore;

convenuta-opposta

██████████ (C.F. ██████████), già ██████████ – ██████████

██████████ a sua volta già ██████████

██████████ (C.F. ██████████), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata

dalla mandataria ██████████ (C.F. ██████████), in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. ██████████ (C.F.

██████████), elettivamente domiciliata in Olbia, via ██████████

presso lo studio del difensore;

intervenuta

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'opponente ██████████ (precisate nell'udienza del 10.1.2023):

“richiama le difese in atti e, in particolare, la nota per l'udienza dell'11.10.2022, confermando anche le conclusioni istruttorie ivi rassegnate”.

Nell'interesse degli opposenti ██████████, ██████████ e

██████████ (precisate nell'udienza del 10.1.2023):

“richiama le difese e conclusioni già in atti rassegnate”.

Nell'interesse dell'intervenuta (precisate nell'udienza del 10.1.2023):

“conferma le conclusioni rassegnate in atti”.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 21.5.2015 nella cancelleria di questo Tribunale, la [REDACTED], ha chiesto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, di 266.352,03 euro – *“oltre interessi semplici dal 01.01.2015 al tasso del 11,50%, come da contratto e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96 fino al saldo, spese, competenze ed accessori come per legge”* – a carico di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in solido tra loro, esponendo quanto segue:
 - a. essa BANCA era creditrice nei confronti della [REDACTED], in virtù di scoperto di conto corrente relativo al rapporto n. 321/20, aperto da detta società il 10.1.2003, garantito dai predetti soggetti con fideiussione *omnibus* prestata il 20.11.2003, fino alla concorrenza di 195.000,00 euro, importo aumentato prima a 455.000,00 euro (il 5.10.2007), in seguito a 520.000,00 euro (il 5.2.2008) ed infine a 650.000,00 euro (il 28.1.2009);
 - b. il 16.1.2015, sia alla debitrice sia ai garanti, era stata comunicata la revoca degli affidamenti concessi, con contestuale richiesta di pagamento del saldo debitore;
 - c. il 15.4.2014 la [REDACTED] aveva depositato nella cancelleria di questo Tribunale la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 200/2015, emesso il 3.6.2015 nel procedimento n. 660/2015 RAC, dell'importo di 266.352,03 euro, gli interessi convenzionali come richiesti e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 634,00 euro per spese e 4.185,00 euro per compenso di avvocato, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
3. Il ricorso e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati agli ingiunti.



4. Con atto di citazione del 16.7.2015 [REDACTED] ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo menzionato nel punto 2 che precede, con la quale ha contestato la fondatezza della domanda monitoria e del saldo debitore del conto corrente oggetto di causa (chiedendone la rettifica, previa espunzione delle somme non dovute) – a suo dire costantemente affidato – così difendendosi:

a. ha eccepito:

- i. la nullità della clausola relativa agli interessi, sul rilievo del superamento del tasso-soglia (periodo 1.4.2014-31-12-2014) in base all'art. 644 c.p. – non già alle Istruzioni della Banca d'Italia relative agli anni 1997-2009 – (come da tabella riportata tra le pagine 1 e 2 dell'atto di citazione), anche in seguito alla modifica unilaterale del contratto da parte dell'istituto di credito, per l'importo indebito di 33.421,02 euro, interessi peraltro oggetto di illegittima capitalizzazione trimestrale;
- ii. l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, non oggetto di alcuna pattuizione e comunque nulla per indeterminatezza, oltre che applicata sull'utilizzato e non sull'accordato;
- iii. l'illegittima applicazione della commissione di istruttoria veloce (dall'1.10.2012) e della commissione disponibilità fondi (dall'1.4.2012) in assenza di qualsivoglia pattuizione;

b. ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

c. ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, nonché accertarsi l'illegittimità delle clausole sopra menzionate, l'inadempimento della BANCA nella tenuta del conto corrente n. 321/20, la non debenze – per usurarietà originaria – degli interessi e delle commissioni chiesti dalla banca (in subordine, l'applicazione del tasso legale), rideterminare il saldo del medesimo conto corrente.



5. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'11.11.2015 la [REDACTED]

[REDACTED], nel domandare il rigetto dell'opposizione, si è così difesa:

- a. ha anzitutto sostenuto che il contratto n. 321/20, sottoscritto dalla correntista il 10.1.2003, era corredato di tutte le condizioni economiche in seguito applicate, nonché come le somme addebitate nel corso del rapporto fossero il risultato dell'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- b. ha contestato la fondatezza delle eccezioni sollevate da [REDACTED] sui seguenti rilievi:
 - i. la capitalizzazione trimestrale era stata correttamente applicata, in quanto pattuita espressamente dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 6.2.2000;
 - ii. non vi era stato alcun superamento del tasso-soglia (a suo dire, nel TEG non andava computata la capitalizzazione trimestrale degli interessi), neppure nel periodo compreso tra l'1.4.2014 e il 31.12.2014, dovendosi ritenere del tutto legittima l'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia, richiamate dai medesimi decreti ministeriali con i quali veniva trimestralmente fissato il TEGM per categorie omogenee o classi predeterminate di operazioni;
 - iii. le modifiche unilaterali del contratto non costituivano nuova pattuizione, pertanto l'eventuale superamento del tasso-soglia non integrava usura originaria;
 - iv. quanto alla commissione di massimo scoperto:
 - o la stessa era sufficientemente determinata, siccome prevista nella misura dello 0,75% sulla percentuale di interessi debitori per lo scoperto di conto corrente;



- in seguito all'entrata in vigore dell'art. 2 *bis* della Legge n. 2/2009, vi era stata da parte di essa banca la proposta di modifica unilaterale del contratto per adeguarsi a tale disposizione;
 - v. non era stata addebitata alla correntista alcuna somma a titolo di commissione di istruttoria veloce dall'1.4.2012;
 - c. ha eccepito la prescrizione "*di eventuali rimesse in favore dell'opponente, per il periodo antecedente al decennio precedente la data di notificazione dell'atto di citazione*" (ossia il 16.7.2005);
 - d. ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
6. In seguito al rilievo mosso dal procuratore della parte opposta nella prima udienza del 24.11.2015, nella successiva udienza del 15.12.2015 il giudice ha disposto che al presente procedimento fosse riunita la causa n. 974/2015, radicata dagli altri tre fideiussori [REDACTED] a cui era stato notificato il decreto ingiuntivo n. 200/2015, i quali, con atto di citazione del 16.7.2015 avevano chiesto la nullità/revoca del provvedimento monitorio (o quantomeno l'accertamento delle poste illegittimamente applicate dall'istituto di credito), sostenendo quanto segue:
- a. nel corso del rapporto la banca aveva esteso l'importo dello scoperto, nonostante fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della [REDACTED], in violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuale;
 - b. erano state applicate condizioni non pattuite, quali:
 - i. il tasso per lo scoperto di conto;
 - ii. il tasso per l'affidamento;
 - iii. le commissioni di massimo scoperto, comunque applicate in misura



superiore a quella legale;

- c. l'applicazione cumulativa di tali poste, unita alla capitalizzazione trimestrale, portava "a non escludere che possano essere stati applicati – ab origine e in più occasioni- tassi superiori a quelli soglia";
- d. il contratto di fideiussione prevedeva un'indefinita ed illimitata esposizione debitoria di essi garanti, relativa "a qualsiasi obbligazione dipendente da operazioni bancarie" e senza indicazioni di importo massimo, oltre ad essere corredato da clausole vessatorie quali l'esenzione della BANCA dall'obbligo del *beneficium excussionis*.
7. Con ordinanza riservata, pronunciata il 9.3.2016, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata dalla [REDACTED] assegnando alle parti il termine per instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria.
8. In seguito all'esito negativo della procedura di mediazione, nell'udienza del 20.9.2016 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
9. All'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., (depositate da [REDACTED] e dall'opposta), nell'udienza del 21.3.2017 il giudice ha nominato CTU il dott. [REDACTED] (in sostituzione della dott.ssa [REDACTED] nominata il 12.1.2017, ma non comparsa in detta udienza), al quale nell'udienza del 2.5.2017 è stato conferito il seguente incarico peritale:
- "1. Accertamento delle condizioni contrattuali. Voglia il consulente, previa acquisizione ed esame della documentazione relativa al rapporto di conto corrente in oggetto (contratto di apertura di conto corrente ed estratti conto dall'epoca di apertura del conto a quella di sua chiusura, conti scalari, ecc.), presente agli atti del giudizio indicare separatamente le voci contrattuali previste per calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo dei giorni di valuta.*



2. Sviluppo delle condizioni convenute nel contratto. Predisponga un calcolo applicando il tasso di interesse pattuito tra le parti nel contratto nella misura numerica ivi indicata, ovvero il diverso tasso di interesse modificato in senso favorevole dalla Banca o anche sfavorevole al cliente (se non vi siano contestazioni delle comunicazioni periodiche allo stesso, oppure se esse risultino allegate);
3. Applicazione saggio legale ed art. 117 TUB: nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto, manchi il contratto oppure venga determinato mediante rinvio alle condizioni su piazza (oppure nel caso in cui gli interessi siano più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati per il periodo successivo al 3.12.2010) verificata l'epoca di stipula del contratto o di inizio del rapporto, sostituisca gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al saggio legale, se il contratto è antecedente al 09.07.1992, data di entrata in vigore della legge n.l 152 del 1992 sulla trasparenza e fino a tale data; se, invece, è successivo (o per il periodo successivo al 09.07.1992), applichi il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente), ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione (quindi non esclusivamente la rendita dei BOT al momento della stipula del contratto);
4. Tasso usura. Accerti il CTU, se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca, si sia superato il TEG, confrontando, quindi, il tasso con il TEG al momento della stipula o della variazione.
5. Accertamento della c.m.s. verifichi se la c.m.s. è stata convenuta per iscritto, quale sia la sua natura (come provvigione sull'accordato, sull'accordato al netto dell'utilizzato oppure come commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure sulla misura massima dello sconfinamento), applichi tale commissione esclusivamente nel primo caso, altrimenti se determinata sul picco massimo di scoperto, se non convenuta per iscritto o determinata con rinvio agli usi escluda dal calcolo integralmente la c.m.s.,
6. Esclusione di costi non dovuti Escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista, ma non pattuita nel contratto, ad eccezione delle imposte e delle tasse come dovute ex lege,
7. Accertamento dell'usurarietà originaria. per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, oppure in caso di variazione successiva del tasso convenzionale, verifichi se vi sia stata usurarietà originaria del saggio applicato



accertando il rispetto al tasso soglia al momento della stipula del tasso originariamente convenuto sia del tasso convenzionale anche unilateralmente variato al momento della variazione stessa; nel caso di superamento del tasso soglia nei casi indicati, applichi la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. (<<nessun interesse è dovuto>>),

8. Formule di calcolo ed oneri inclusi ed esclusi. determini il tasso soglia sia in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento, sia in conformità agli orientamenti giurisprudenziali che comprendono ulteriori voci;

9. Saldo zero. Nel caso in cui sia la banca a richiedere il pagamento e la documentazione bancaria sia parziale o incompleta o in mancanza di qualsiasi giustificazione causale del saldo iniziale passivo, sempre che sia stata tempestivamente eccepita la mancata dimostrazione del saldo passivo, proceda il CTU al calcolo partendo dal saldo zero; nel caso, invece, in cui, invece, la documentazione sia incompleta nei periodi intermedi, proceda il CTU al calcolo partendo, in caso di richiesta della banca, dall'estratto più risalente e documentato (se di saldo passivo minore), e nel caso, invece, di richiesta di indebito del cliente, partendo dall'estratto più recente e documentato;

10. Prescrizione. Nel caso di formulazione di eccezione di prescrizione, il CTU, consideri che:

- il termine decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extrafido, e dalla chiusura del conto nel caso in cui i versamenti siano ripristinatori della provvista

- vanno a tal fine equiparate la regolare concessione di fido, e la concessione di un fido di fatto (riscontrabile se le modalità di utilizzo del conto dimostrino univocamente tale condizione).

In caso di eccezione di prescrizione, quindi, effettui il ricalcolo senza escludere gli atti di pagamento – come sopra definiti- anteriori di oltre 10 anni rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione”.

10. In seguito all'autorizzazione di una proroga, l'8.2.2018 il CTU ha depositato la relazione peritale.

11. Nell'udienza del 22.3.2018 il giudice ha rinviato al 18.12.2018 per la precisazione delle conclusioni.

12. Con decreto reso il 16.8.2018 il giudice ha liquidato al CTU l'importo complessivo di



5.909,22 euro a titolo di onorari (oltre a cassa previdenziale e IVA) ponendolo a carico

delle parti in solido tra loro nei rapporti con il consulente.

13. Con comparsa depositata il 14.10.2019 è intervenuta *ex art.* 111 c.p.c. nel presente giudizio la [REDACTED], rappresentata dalla procuratrice speciale [REDACTED]

[REDACTED], la quale:

- a. ha esposto di avere acquistato in data 6.12.2017 dalla [REDACTED] il credito oggetto di causa, in virtù di un contratto di cessione in blocco ai sensi della Legge 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B.;
- b. ha richiamato le difese, eccezioni e conclusioni dell'opposta.

14. In seguito a due rinvii, nell'udienza del 14.1.2020 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

15. Con ordinanza resa il 22.9.2020 il giudice ha rimesso la causa sul ruolo, invitando le parti ad interloquire su due profili, rispettivamente:

- a. la natura del contratto di garanzia quale fideiussione o quale contratto autonomo di garanzia;
- b. la validità di tale pattuizione, *“alla luce della normativa antitrust (L. n. 287/1990), avendo speciale riguardo ai principi espressi in materia dalla Corte Cassazione (cfr., in particolare, ordinanza n. 29810/2017 e sentenza n. 13846/2019), che ha stabilito che le fideiussioni redatte su modulo uniforme ABI sono nulle per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990”*.

16. Con decreto reso il 29.1.2021 il Presidente della Sezione civile di questo Tribunale ha assegnato la presente causa allo scrivente, competente in virtù delle tabelle organizzative.

17. Nell'udienza del 6.5.2021, svoltasi con la modalità cartolare, le parti hanno precisato le



rispettive conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

18. Con ordinanza pronunciata il 12.11.2021 il giudice ha rimesso la causa in lettura, disponendo l'integrazione delle operazioni peritali, con formulazione dei seguenti quesiti:
“*Ridetermini il CTU il saldo dare e avere del rapporto di conto corrente oggetto di causa, applicando i seguenti criteri:*

- *espunga le somme addebitate a titolo di:*

 - o *interessi, con riguardo al terzo e al quarto trimestre 2014;*
 - o *commissione di massimo scoperto, commissione disponibilità fondi e commissione di istruttoria veloce;*
 - o *capitalizzazione trimestrale degli interessi, con riguardo all'anno 2014;*
 - o *spese su istruttoria fido;*
 - o *spese su effetti insoluti, limitatamente al periodo compreso tra il 10.1.2003 e il 9.12.2010;*
 - o *voce interessi spese e comm. Presentazione distinta;*

- *sul saldo ottenuto all'esito della depurazione delle somme indicate nel punto che precede, verifichi la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse del correntista”;*

19. Il 4.3.2022 il CTU ha depositato la relazione integrativa.

20. In seguito a due sostituzioni del giudice istruttore, derivanti da altrettanti provvedimenti di variazione tabellare urgente adottate dal Presidente di questo Tribunale, con provvedimento del 14.12.2022 la presente causa è stata nuovamente assegnata allo scrivente, il quale con decreto reso il 15.12.2022 ha fissato l'udienza del 10.1.2023 per la precisazione delle conclusioni.

21. Nell'udienza del 10.1.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in



epigrafe e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

- 22.** Con decreto reso in data odierna il giudice ha liquidato al CTU 500,00 euro, (oltre ad oneri previdenziali e IVA di legge) a titolo di onorari per la relazione integrativa, ponendo tale importo a carico delle parti in solido tra loro nei rapporti con il consulente

- 23.** L'opposizione proposta da [REDACTED] deve essere accolta, nei termini e per le ragioni che seguono.

- 23.1** In tema di riparto dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chiunque voglia far valere in giudizio un diritto deve allegare gli elementi fattuali su cui si fonda e, del tutto specularmente, chi voglia eccepire l'inefficacia dei fatti adottati (ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto) deve provare i fatti sui quali l'eccezione si fonda (tra le tante, Cass., 28 novembre 2018, n. 30822).

Nell'ipotesi in cui l'istituto di credito sia attore sostanziale e versi in atti tutta la documentazione su cui si fonda il credito vantato (contratto, estratti conto mensili e scalari), il correntista potrà eccepire l'indebita annotazione di poste a suo carico, ad esempio allegando i profili di nullità ritenuti sussistenti in ordine a tali voci.

Secondo la regola generale, ove il vizio della nullità non riposi su un aspetto che attiene alla forma del contratto (esemplificando, la mancanza della forma richiesta a pena di nullità) bensì su un fatto (esemplificando ancora, il superamento del tasso soglia) che attenga ad elementi esterni al contratto, l'elemento fattuale estrinseco che incide sul giudizio di invalidità del contratto (ovvero l'elemento costitutivo dell'invalidità) deve essere introdotto nel giudizio dalla parte che intende giovare per poter essere apprezzato dal giudice.



L'eccezione di nullità, infatti, costituisce un fatto impeditivo del diritto e pertanto, la parte che la eccepisce, è tenuta ad allegare e provare i fatti costitutivi sui quali essa si fonda né il giudice, in assenza di allegazione e prova, può procedere alla rilevazione officiosa.

Come è stato efficacemente spiegato dal Giudice di legittimità, in tema di eccezione di nullità, il potere del giudice di rilevare il fatto modificativo, impeditivo od estintivo della pretesa attorea attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte.

Il relativo potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarsi ad essa nell'onere di allegazione che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare (Cass. n. 5952/2014).

Una volta che il creditore abbia allegato e provato gli elementi costitutivi del proprio diritto (nel caso in esame, il contratto di conto corrente e le relative operazioni), spetta pertanto al convenuto allegare e provare i fatti, estranei al contratto, che ne determinano la invalidità, secondo il consueto atteggiarsi dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.

Questo principio è stato, del resto, frequentemente applicato dalla giurisprudenza in materia di usura soggettiva (Cass., n. 19282/2014) e in materia di mutuo (Cass. n. 11955/2018).

Con riguardo alle ipotesi in cui sul conto corrente sia regolato un affidamento, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che “è scontato che l'apertura di



credito richieda la forma scritta ai sensi dell'articolo 117 del testo unico bancario.

Tuttavia la norma stabilisce anche che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 27 marzo 2017, n. 7763), principio, questo, da intendere nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il «contratto figlio» (Cass. 22 novembre 2017, n. 27836) (sul punto, Cass. n. 926/2022)».

Detta regola generale, operativa qualora sia pacifico tra le parti che l'accordo è stato concluso in forma scritta, non trova invece applicazione nell'ipotesi di allegazione del correntista di un contratto stipulato oralmente o comunque dell'assenza di una pattuizione scritta, incombendo in tale ultima ipotesi sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale che costituirebbe la fonte delle somme chieste a titolo di interessi ultra-legali o commissioni varie (Cass. n. 6480/2021), mancata produzione del titolo che non può essere compensata con atti meramente ricognitivi (quale un piano di rientro, Cass. n. 2855/2022) o versando in atti la lettera di revoca degli affidamenti concessi (doc. 11 prodotto dall'opposta con la comparsa di risposta).

Nel suo atto di citazione, in ragione degli allegati vizi patologici del contratto [REDACTED] [REDACTED] ha chiesto la rettifica del saldo derivante dall'ultimo estratto conto del rapporto di conto corrente oggetto di causa (diritto che peraltro non può essere



azionato in via autonoma “rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell’annotazione nel conto stesso. L’annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile”, sul punto Cass. n. 3858/2021).

23.2 Applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamata al caso in esame, nonché alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU – la cui relazione (originaria ed integrativa) è stata svolta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motivo di discostarsi (fatta eccezione per i due profili che saranno trattati nei punti 23.2-c-iii e 23.2-g che seguono) – in relazione al contratto di conto corrente n. 321/20, stipulato il 10.1.2003 tra la [REDACTED], si osserva quanto segue:

a. quanto al tasso d’interesse per operazioni entro il fido, è condivisibile sul punto l’osservazione del consulente della correntista alla bozza di relazione integrativa (e recepita dal CTU nel ricalcolo effettuato nell’allegato 10/D della relazione definitiva), in ordine alla nullità di detta clausola *ex art.* 117, commi 4, TUB, con conseguente sostituzione ai sensi del comma 6 della medesima disposizione:

l’opponente ha infatti allegato l’assenza di un patto scritto, non prodotto dall’opposta (né dall’intervenuta), né il contratto di conto corrente originario reca l’indicazione di un tasso in ipotesi di eventuale concessione di fido;

b. riguardo alla doglianza relativa all’anatocismo bancario, quest’ultima:

i. si appalesa infondata in relazione al periodo compreso tra l’apertura del



conto corrente (10.1.2003) e il 31.12.2013, sul rilievo che nel contratto di conto corrente originario si legge “tipo capitalizzazione: DARE trimestrale – AVERE trimestrale”, senza alcuna differenziazione tra interessi creditori e debitori;

atteso che la disciplina *ratione temporis* applicabile durante il predetto lasso temporale non vietava in sé la capitalizzazione ma esclusivamente la capitalizzazione con diversa periodicità – e rilevato altresì che gli opposenti non hanno sul punto allegato che una diversa frequenza di capitalizzazione fosse prevista per gli interessi passivi – non è dato cogliere il presupposto fattuale della lamentata illegittimità della pratica;

ii. è invece fondata per quanto concerne l’intervallo compreso tra l’1.1.2014 e il 14.1.2015 (data della revoca degli affidamenti) – periodo durante il quale operava il divieto *tout court* di anatocismo, in virtù dell’art. 120, comma 2, T.U.B., nel testo novellato dalla L. n. 147/2013);

c. l’eccezione di usurarietà degli interessi non è fondata, poiché:

i. occorre premettere che non è condivisibile l’allegazione dell’opponente in ordine al carattere non vincolante delle Istruzioni della Banca d’Italia nella determinazione del TEGM, alla quale tale funzione integrativa della norma primaria è attribuita dall’art. 2 Legge 108/1996 e su cui si sono basati i decreti trimestrali di rilevazioni dei tassi, a partire dal D.M. del Ministero del Tesoro del 22.3.1997, ai sensi del cui art. 3, comma 2, “*Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura" emanate*



dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi”;

oltre che nel sopra riportato dettato normativo, tale assunto trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, laddove, pur non utilizzando espressamente il termine vincolanti, nel dirimere l'annosa questione sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento del tasso-soglia (nonché in relazione alla nozione stessa di detta commissione), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno attinto proprio dalle Istruzioni della Banca d'Italia, a partire dalla loro originaria adozione (*Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la CMS calcolata sull'ammontare del massimo scoperto*”).

- ii. chiarito tale aspetto, al momento della stipula del contratto, il tasso iniziale del 7,50% era inferiore sia al tasso-soglia previsto per le aperture di credito in conto corrente fino a 5.000,00 euro (12,34%), sia per quelle superiori a 5.000,00 euro (9,73%), con conseguente insussistenza di usura originaria;
- iii. è peraltro necessario discostarsi dal quesito integrativo relativo all'espunzione degli interessi addebitati alla correntista nel terzo e quarto trimestre del 2014, poiché:
 - o come a suo tempo chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 24675/2017), la valutazione del carattere usurario deve essere condotta con riguardo al momento della pattuizione, rimanendo irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c. 2



c.c., la così denominata usura sopravvenuta;

- nonostante tale pronuncia avesse ad oggetto un contratto di mutuo, alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in materia conto corrente, sia perché ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 394/2000 *“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”* – disposizione di interpretazione autentica della legge n. 108/1996, avente portata generale siccome non riferita a specifici tipi negoziali– sia perché non è rinvenibile dell'ordinamento una differente disciplina per il contratto in esame;
- d. in relazione alla commissione di massimo scoperto, l'eccezione di nullità è invece fondata, poiché:
 - i. come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione corretta di commissione di massimo scoperto è *“quella indicata dalla Banca d'Italia nelle già citate Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai fini della legge sull'usura, essendo queste richiamate sia nei ricorsi che nel decreto impugnato. In esse si legge che tale commissione «nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito*



per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura

percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento».

Questa definizione, per l'esattezza, compare testualmente per la prima volta nell'aggiornamento delle Istruzioni del luglio 2001, ma alla medesima nozione si rifanno anche le Istruzioni precedenti, che espressamente prendono in considerazione la CMS calcolata sull'ammontare del massimo scoperto” (SS.UU. n. 16303/2018);

- ii. prendendo le mosse da tale condivisibile insegnamento, nel caso in esame l'invalidità della clausola in esame (con conseguente non debenza delle somme addebitate a tale titolo alla correntista) deriva – non già dal fatto che la commissione non sia stata calcolata sulla somma accordata, ossia a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte della correntista – bensì dalla sua indeterminatezza e indeterminabilità, sul rilievo che nel contratto di conto corrente oggetto originario è esclusivamente indicata la misura dello 0,750% :
- iii. la clausola si appalesa quindi affetta da nullità ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., essendo presente nel solo contratto di conto corrente il riferimento a un generico montante, senza qualsivoglia indicazione sulla periodicità di calcolo o altra specificazione sul suo concreto meccanismo di funzionamento;
- e. per quanto riguarda la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce, l'entrata in vigore della legge n. 2/2009 non esimeva comunque l'istituto di credito dal provvedere alla modifica delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 118 TUB e, nel caso in esame, l'allegazione della convenuta in ordine all'espletamento di tale adempimento



non trova conferma nella documentazione versata in atti, dalla quale non emerge alcuna comunicazione in tal senso, non costituendo certo equipollente della nuova negoziazione la mera indicazione negli estratti conto dell'applicazione di tali commissioni;

- f. sempre per l'assenza di valida pattuizione sul punto, debbono inoltre essere espunte le somme addebitate alla correntista a titolo di "interessi spese e comm. Presentazione distinta", mentre riguardo alle spese su effetti insoluti, il vizio riguarda esclusivamente il periodo compreso tra il 10.1.2003 e il 9.12.2010, in quanto per il periodo successivo tale previsione è documentata con la comunicazione di modifica unilaterale del contratto ricevuta dalla cliente;
- g. per quanto concerne le spese su istruttoria fido, a parziale modifica del quesito integrativo formulato sul punto, deve osservarsi che, con decorrenza dal 15.11.2008, l'applicazione di tale posta è stata oggetto di comunicazione alla correntista unitamente all'estratto conto al 30.9.2008, con preavviso di oltre trenta giorni rispetto alla modifica, corredata di motivazione ("*adeguamento ai costi sostenuti dalla banca per l'esame di concedibilità e/o revisione periodica degli affidamenti*") e, pertanto, rispettosa del testo dell'art. 118 TUB nel testo modificato dall'art. 10 del D.L. 223/2006, con conseguenza espunzione di tale posta per il periodo precedente il 15.11.2008;
- h. in relazione all'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto di credito, si osserva quanto segue:
 - i. di fronte alla domanda di rettifica del saldo proposta dall'opponente (diritto imprescrittibile, all'esito dell'accertamento della nullità delle poste ultra-legali o prive di pattuizione a monte, sul punto Cass. n. 3858/2021) – deve ritenersi ammissibile l'eccezione di prescrizione



sollevata dall'istituto di credito per paralizzare l'indiretta funzione recuperatoria della domanda dichiarativa (siccome non accompagna da domanda di ripetizione dell'indebito), eccezione accoglibile nella misura in cui la banca medesima assolve all'onere di dimostrare un limite di affidamento inferiore a quello allegato dal correntista e/o fatti estintivi dello stesso, senza che sia comunque necessaria la specifica allegazione del dies a quo o della natura solutoria o ripristinatoria della singola rimessa (sul punto SS.UU. n. 15895/2019);

la mancanza di un contratto scritto di apertura di credito non è peraltro ostativa alla verifica delle condizioni effettivamente applicate dalla banca, sul rilievo che quest'ultima non ha contestato la concessione del fido (riconosciuta in ultimo nella comunicazione di revoca degli affidamenti del 14.1.2015) e, conseguentemente, non può giovare degli effetti di una nullità posta a protezione del cliente;

- ii. in virtù dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nella valutazione relativa alla natura delle rimesse, il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore, (SS.UU. n. 24418/2010) laddove era stato evidenziato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività



solutoria da parte del correntista in favore della banca;

secondo quanto condivisibilmente sostenuto dalla Corte d'Appello di Sassari *“Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento. Ciò posto, ai fini di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che*



presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'infettibile presupposto del pagamento” (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacché “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (n. 9141/20 cit.)”. (Corte d'Appello di Sassari, tra le tante, sentenze n. 188/2023, n. 300/2022, n. 146/2022);

- iii. applicando tali coordinate ermeneutiche il CTU ha individuato in 3.650,03 euro l'importo degli indebiti prescritti.

23.3 Il credito di cui è titolare l'intervenuta nei confronti dell'opponente è quindi pari a 21.848,03 euro, importo ottenuto sommando alla cifra indicata dal CTU nell'Allegato 10/D (ricalcolo in base ai quesiti integrativi e con applicazione del tasso BOT in sostituzione degli interessi debitori applicati dalla banca) della relazione integrativa (17.480,17 euro), le somme erroneamente depurate (in conseguenza del quesito integrativo, non già di errori di calcolo da parte del consulente) a titolo di usura



sopravvenuta per il terzo e quarto trimestre 2014 (51,97 euro) e di spese istruttoria fido (665,86 euro complessivi, pari alla sommatoria delle somme addebitate alla correntista in data 29.4.2003, 31.12.2003, 30.6.2004 e 9.5.2005), oltre agli indebiti prescritti (3.650,03 euro).

Su tale importo competono alla parte creditrice gli interessi convenzionali dalla presente decisione al saldo, in virtù dell'insegnamento secondo cui, qualora il giudice dell'opposizione riconosca alla parte opposta una somma inferiore a quella oggetto del decreto ingiuntivo, *“il riconoscimento degli interessi a decorrere dalla pronuncia è da ritenere corretto, essendo quello il momento in cui il credito è stato accertato nell'an e nel quantum”* (Cass. n. 6012/2020).

24. L'opposizione proposta da [REDACTED]

[REDACTED] è fondata, nei termini e per le ragioni che seguono:

- a. riguardo al *quantum* del debito principale, si richiamano le considerazioni esposte nel punto che precede;
- b. non sussistono invece i profili patologici allegati dagli attori, in particolare:
 - i. occorre premettere che la garanzia in esame (ivi compresi i successivi aumenti del relativo importo) è qualificabile come fideiussione e non già come contratto autonomo di garanzia, figura quest'ultima per la cui configurazione non è sufficiente la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta, essendo invece imprescindibile *“l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di*



tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo" (Cass. n. 19693/2022);

nel contratto *de quo* la rinuncia dei garanti (art. 7) non si estende a tutte le eccezioni opponibili alla banca creditrice, bensì è limitata all'ipotesi di esercizio da parte di quest'ultima del diritto di recesso;

- ii. quanto all'abusiva concessione del credito da parte della banca in favore della [REDACTED] i garanti non hanno prodotto alcun documento in merito alla situazione economica della correntista all'epoca delle aperture di credito (peraltro mai pattuite per iscritto), né tantomeno hanno dimostrato che l'istituto di credito ne fosse a conoscenza, non potendosi desumere tale conclusione dalla procedura di concordato preventivo, instaurata nel 2014, ossia quasi in concomitanza con la revoca degli affidamenti;
- iii. in riferimento alla rinuncia al *beneficium excussionis* (previsto dall'art. 1944 c.c.), trattatasi, come è noto, di patto liberamente derogabile dalle parti;
- iv. quanto, infine, alle nullità della fideiussione *omnibus*, derivanti dalla trasposizione delle clausole ABI, su cui la parte opponente non ha peraltro formulato domanda neppure in seguito al rilievo della questione da parte del giudice istruttore nell'ordinanza del 22.9.2020:
 - come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. 41994/2021) "*Non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di*



sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. E', invece, il predetto «nesso funzionale» tra l'«intesa» a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto. E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contrahenti e incidendo negativamente sul mercato”;

- *nella medesima pronuncia è stato altresì chiarito che, sul presupposto della nullità parziale dello schema ABI, a tale vizio originario dell'intesa anticoncorrenziale a monte consegue “la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo*



contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod. civ.)”, poiché, in caso contrario, “le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali”;

- nei suoi scritti difensivi la parte opponente (su cui gravava il relativo onere, sul punto Cass. n. 2314/2016) non ha allegato né tantomeno provato l'essenzialità delle clausole di decadenza, sopravvivenza e reviviscenza nel complessivo assetto di interessi generato dagli accordi fideiussori stipulato con l'istituto di credito, prova che si appalesa peraltro di arduo, se non improbabile, assolvimento, laddove (sempre secondo le Sezioni Unite) “*la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che*



il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”;

- nel caso in esame tali profili si appalesano irrilevanti, poiché all’eventuale declaratoria di nullità di dette clausole non conseguirebbe alcun beneficio in capo ai garanti, sia perché (quanto alle clausole di reviviscenza e di sopravvivenza) è emerso un saldo a credito della banca nei confronti della [REDACTED] sia perché (quanto alla clausola di decadenza) non è stata neppure eccepita l’inosservanza del termine di sei mesi per l’esercizio dell’azione nei confronti della debitrice principale.

25. L’accoglimento parziale dell’opposizione comporta la revoca del decreto ingiuntivo.

26. In ragione dell’esito complessivo della causa – la sussistenza solo in minima parte del credito azionato con la domanda monitoria – le spese del procedimento per decreto ingiuntivo, anticipate dall’opposta debbono restare a suo carico;

27. Nel rapporto processuale tra [REDACTED] e l’intervenuta le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di quest’ultima, non essendo ravvisabili ragioni che possano giustificare la compensazione neppure parziale tra



le parti, tenuto conto del fatto che, come detto, la domanda monitoria si è appalesata fondata solo in minima parte (21.848,03 euro rispetto ai 266.352,03 euro chiesti con il ricorso *ex art.* 633 c.p.c.) e che l'opponente non ha contestato *in toto* la sussistenza del credito, limitandosi a formulare la domanda (fondata) di rettifica del saldo.

Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 260.000,01 euro e 520.000,00 euro (ossia in ragione del credito di 266.352,03 euro oggetto della domanda monitoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.):

- a. senza riduzioni o aumenti per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- b. con riduzione del 30% per i compensi della fase istruttoria, considerato che, in disparte l'attiva partecipazione alle operazioni peritali; l'opponente si è limitata a produrre pochi documenti al di fuori di quelli versati in atti con l'atto di citazione;
- c. con riduzione del 30% per i compensi della fase decisionale, nella quale l'opponente si è limitata ad insistere nelle istanze, eccezioni e pretese già avanzate nei precedenti scritti difensivi (tenendo conto che la causa è stata tenuta a decisione per tre volte).

28. Nel rapporto processuale tra gli oppositori [REDACTED] e l'intervenuta le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., quindi poste a carico di quest'ultima per la quota di due terzi e compensata per il terzo residuo, tenuto conto che, fermo il minor credito accertato in capo all'intervenuta, a differenza di [REDACTED], detti oppositori hanno chiesto l'accertamento dell'insussistenza totale del credito *de quo* e – pur non rassegnando espressamente conclusioni in proposito – hanno allegato diversi profili di invalidità delle garanzie prestate, i quali si sono rivelati infondati o irrilevanti ai fini della



decisione.

Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai medesimi valori tabellari indicati nel punto 27 che precede:

- a. senza riduzioni o aumenti per le fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
- b. con riduzione del 50% per i compensi della fase istruttoria, considerato che gli opposenti non hanno depositato alcun documento durante detta fase e che non hanno neppure nominato un proprio consulente per le operazioni peritali;
- c. con riduzione del 50% per i compensi della fase decisionale, nella quale gli opposenti ad insistere nelle istanze, eccezioni e pretese già avanzate nei precedenti scritti difensivi (tenendo conto che la causa è stata tenuta a decisione per tre volte).

Non compete alla parte opponente l'aumento contemplato dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 per la difesa contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale, stante la totale sovrapposibilità delle difese articolate nell'interesse dei tre attori.

29. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreti resi il 16.8.2018 e in data odierna in complessivi 6.409,22 euro (oltre a oneri previdenziali e I.V.A. di legge) a titolo di onorari – debbono essere poste interamente a carico dell'intervenuta, considerato che all'esito della consulenza il credito azionato con la domanda monitoria è risultato in gran parte insussistente.
30. Poiché il valore del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è compreso tra 260.000,01 euro e 520.000,00 euro, deve rilevarsi che l'opponente [REDACTED] ha versato un contributo unificato pari a 379,50 euro (relativo ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo di valore compreso tra 52.000,01 euro e 260.000,00 euro), in luogo dell'importo corretto di 607,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI



31. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione:

- a. accoglie parzialmente le opposizioni proposte da [REDACTED] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 200/2015, emesso da questo Tribunale il 3.6.2015 nel procedimento n. R.G. 660/2015;
- b. dispone che le spese del procedimento monitorio n. R.G. 200/2015, anticipate dalla [REDACTED], restino a suo carico;
- c. dichiara, in relazione al contratto conto corrente n. 321/20, stipulato il 10.1.2013 tra la [REDACTED], la nullità:
- i. degli interessi debitori ultra-legali;
 - ii. degli interessi anatocistici, limitatamente al periodo successivo all'1.1.2014);
 - iii. della commissione di massimo scoperto, della commissione disponibilità fondi e della commissione di istruttoria veloce;
 - iv. delle spese di istruttoria fido, limitatamente al periodo precedente il 15.11.2008;
 - v. della voce "Spese su effetti insoluti", limitatamente al periodo precedente il 9.12.2010;
 - vi. della voce "Interessi spese e comm.Presentazione distinta";
- d. condanna [REDACTED] e [REDACTED] – fino alla concorrenza dell'importo di 650.000,00 euro, in ragione della fideiussione *omnibus* prestata il 20.11.2003 e delle successive modifiche (da ultimo, l'aumento sottoscritto il 28.1.2009) – in solido tra loro, a pagare all'intervenuta 21.848,03 euro, oltre agli interessi convenzionali di mora, con



decorrenza dalla presente decisione fino al saldo, quale scoperto del conto corrente n.

321/20, stipulato il 10.1.2013 tra la [REDACTED] e la [REDACTED];

e. condanna la [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite del presente procedimento di opposizione, così liquidate:

- € 3.544,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
- € 2.338,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
- € 3.643,85 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
- € 4.314,80 per compensi di avvocato della fase decisionale;
- € 379,50 per spese contributo unificato;
- € 27,00 euro per spese iscrizione;
- € **14.247,15** complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;

f. condanna la [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] [REDACTED] i due terzi delle spese di lite del presente procedimento di opposizione, con compensazione del terzo residuo, così liquidate:

- € 3.544,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
- € 2.338,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
- € 5.205,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
- € 3.082,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
- € 607,00 per spese contributo unificato;
- € 27,00 euro per spese iscrizione;
- € **11.862,50** totali;
- € **7.908,33** complessivi (con compensazione di un terzo), oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;

g. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreti resi il 16.8.2018 e in data odierna in complessivi 6.409,22 euro (oltre a oneri previdenziali e I.V.A. di legge) a titolo di onorari – siano poste interamente a carico dell'intervenuta;

h. manda alla Cancelleria per la regolarizzazione del pagamento del contributo unificato.

Nuoro, 12.6.2023

Il Giudice

dott. [REDACTED]

